

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE
M E S S I N A

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE SUBAPPALTO

Oggetto: **Delibera di Giunta Regionale 21 marzo 2023, n.125**

Accordo Quadro triennale per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" Lotto 5 – Provincia di Messina –
- CIG: 9005192785 –

"REALIZZAZIONE MURO IN C.A. SU FONDAZIONE INDIRETTE ALLA PROGRESSIVA KM 7 + 450 CIRCA S.P. 2 DI ROCCELLA VALDEMONE (ME)" - CUP: B37H22001690002 - CODICE CARONTE S1 29596

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Premessa:

- in data 9 gennaio 2020 è stato stipulato l'Accordo Istituzionale, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Regione Siciliana e la Città Metropolitana di Messina per l'attuazione degli interventi sulle strade provinciali di competenza, previsti nel Piano degli interventi stradali per l'anno 2019, apprezzato con deliberazione di Giunta Regionale del 27 febbraio 2019, n. 82, e per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, delle attività di progettazione e/o successiva realizzazione delle opere della rete viaria, (art.1) nonché di quelli riguardanti la manutenzione straordinaria e il potenziamento della segnaletica stradale, orizzontale e verticale, e la collocazione di barriere di sicurezza, su tratti viari indicati dalla Città Metropolitana di Messina, per una lunghezza di complessivi cento chilometri (art. 1bis);

- con decreto 9 gennaio 2020, n. 02/Gab. l'Assessore Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ha approvato l'Accordo Istituzionale sopra citato;

- con D.D.G. n. 375/2023 del 15 marzo 2023 il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha disposto l'approvazione del contratto di accordo quadro per l'esecuzione dei lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia" – Lotto 5 – provincia di Messina – CIG: 9005192785, stipulato in data 09.02.2023, rep. n. 30, tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ed il Procuratore speciale del R.T.I. costituito dall'impresa Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Società Consortile A R.L. (Capogruppo Mandataria) con sede legale in Via Paolo Emilio, 32 – 00192 Roma (RM) – C.F./P.IVA 06934780963 e l'impresa SAFEROAD RRS GmbH (Mandante) con sede legale in Strada del Recioto, 11 – 37024 Negrar (VR) – C.F./P.IVA 04243750231, registrato presso l'Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale Atti pubblici di Palermo al n. 299 - Serie 1 del 21.02.2023 (ribasso d'asta 17,7777% - importo aggiudicazione euro 5.817.829,90);

Rilevato che il predetto Accordo Istituzionale, all'art. 4, prevede che il Dipartimento Regionale Tecnico assuma le funzioni di stazione appaltante ed eserciti per tale ruolo le competenze attribuite dal *Codice* e dalle relative Linee guida dell'ANAC;

Rilevato che in virtù di quanto previsto nel citato art. 4 dell'Accordo Istituzionale, la Regione Siciliana (Dipartimento Regionale Tecnico) è autorizzata a operare sui beni messi a disposizione dalla Città Metropolitana di Messina in relazione agli interventi oggetto dello stesso accordo;

Viste le Linee guida ANAC n. 3 di attuazione del "*Codice*", recanti "Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornate con deliberazione del Consiglio n. 1007 del 11 ottobre 2017;

Con D.D.G. n. 979/2024 dell'1 luglio 2024 il Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato l'Ing. Giovanna Grinciari, funz. Dir. quale Responsabile unico del progetto nonché

responsabile dei lavori dipendente del DRT, in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina;

- con nota del 28 ottobre 2024, prot.n.47188/24 del Sindaco della Città Metropolitana di Messina è stata nominata Direttore dei Lavori l'Ing. Anna Chiofalo funzionario presso la Città Metropolitana di Messina;

Dato atto ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art. 1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il RUP dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

- con D.D.G. n.2104/2022 del 25 luglio 2022, del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti è stato finanziato il progetto esecutivo **"Progetto per la realizzazione di un muro in c.a. su fondazioni indirette alla progressiva Km.7+450 circa della S.P. di Roccella Valdemone"** CUP B37H220011690002– Cod. Caronte SI_1_29596, a favore della Città Metropolitana di Messina, **Codice finanziario: U.2.03.01.02.004** per un importo complessivo di **€ 765.612,46**, e impegnato sul capitolo di spesa del Bilancio della Regione Siciliana **672475 "Spese per il rafforzamento con la rete globale delle Aree Interne del piano di azione e coesione (Programma Operativo Complementare – POC) 2014/2020"** la somma complessiva di **€ 765.612,46**

- con Determina n.915 del 01 dicembre 2025 il Dirigente del Servizio del Genio Civile di Messina ha approvato il Contratto applicativo Rep. Contratti GCME n.06 in data 6 marzo 2025 stipulato tra l'Ing. Santi Trovato, Ingegnere Capo del Servizio del Genio Civile di Messina, e l'Ing. Raffaele Ventura nella qualità di Procuratore Speciale, giusta Procura Speciale – Rep. n.3306 del 31 gennaio 2025 del Notaio Dott. Andrea Pinto del Distretto notarile di Ravenna, in nome e per conto del R.T.I. costituito dal Consorzio Stabile 3 Emme Difesa Ambiente e Territorio Società Consortile AR.L. (Capogruppo mandataria) con sede legale in Via Paolo Emilio, 32 – 00192 Roma (RM) e dall'impresa SAFEROAD RRS GmbH (Mandante) con sede legale in Strada Recioto, 11 – 37024 Negrar (VR) aggiudicatario dei *"Lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio ex Province della Sicilia"* – Lotto 5 – Messina - CIG 9005192785, di cui al D.D.G. n. 375/2023 del 15 marzo 2023;

- in data 17 febbraio 2026 l'Ing. Raffaele Ventura, in qualità di Procuratore Speciale del "Consorzio Stabile 3 Emme scarl" ha richiesto l'autorizzazione al subappalto per i lavori di "Esecuzione di micropali, Perforazione in roccia, per ancoraggi, tiranti, micropali o ancoraggi barriere paramassi e Getto di micropali subverticali – getto a gravità o bassa pressione" all'operatore economico *"GEONEBRODI srl con sede legale in contrada San Martino, 109 – 98071 Capo d'Orlando (ME) C.F./P.I.V.A. 02605170832, per un importo di € 40.817,65 (euro quarantamilaottocentodiciassette/65 di cui € 2.040,88 (euro duemilaquaranta/88) per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A.; l'importo della manodopera è stimato in € 32.654,12 (euro trentaduemilaseicentocinquattro/12)*

Dato atto che, ai sensi dell'art. 119 del Decreto Legislativo n. 36/2026, sono state indicate nei documenti di gara le prestazioni/lavorazioni oggetto del contratto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 104, comma 11, in ragione dell'esigenza di rafforzare, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, prescindendosi da tale ultima valutazione quando i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, oppure nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

Rilevato che il comma 4 dell'art. 119 del Codice Contratti dispone che i soggetti affidatari dei contratti di cui al codice stesso possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante. Appurato che il subappalto senza autorizzazione è sanzionato dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, a tenore del quale, tra l'altro, chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con le pene ivi previste, ferma la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto;

Verificato che l'affidatario, ai sensi del comma 5 dell'art. 119: ha trasmesso il contratto di subappalto a questa stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni; il contratto di subappalto suddetto è corredato della documentazione tecnica,

amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indicando puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici; con la medesima nota, ha contestualmente trasmesso la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Codice dei Contratti e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice medesimo;

Rilevato che: il Responsabile unico del progetto in fase di esecuzione ha esaminato la documentazione prodotta a corredo della richiesta e ha riscontrato la regolarità della stessa rispetto alla normativa vigente, dunque, non sussistono motivi per negare l'autorizzazione medesima, in quanto la ditta proposta come subappaltatrice ha dichiarato il possesso dei requisiti di idoneità morale e di capacità professionale, economico finanziaria e tecnico organizzativa, con le condizioni, prescrizioni e limiti previsti dal Decreto Legislativo n. 36/2023;

Visti: il Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Decreto Legislativo n. 36/2023;

DETERMINA

1. **di dare atto** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intendono trascritte e approvate;
2. **di autorizzare**, per le ragioni indicate in premessa, il subappalto all'operatore economico "GEONEBRODI srl con sede legale in contrada San Martino, 109 – 98071 Capo d'Orlando (ME) C.F./P.I.V.A. 02605170832";
3. **di precisare**, ai sensi del comma 6 dell'art. 119 CDC, che: il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto; l'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, fatte salve le ipotesi di esclusione di tale responsabilità previste dalla legge;
4. **di precisare**, ai sensi dei commi 7 e 8 dell'art. 119 CDC, che:
 - l'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ed è responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori;
 - in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5, a tenore del quale le stazioni appaltanti e gli enti concedenti assicurano, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto;
 - nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al periodo precedente, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti;
5. **di disporre** sin da ora, ai sensi del comma 10 del più volte richiamato art. 119 CDC, l'obbligo dell'affidatario di provvedere alla sostituzione, previa autorizzazione della stazione appaltante, dei subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al vigente Codice dei Contratti;
6. **di disporre** sin da ora, ai sensi del comma 12 del medesimo art. 119 CDC:
 - che il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, garantisca gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconosca ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, applicando altresì i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;
 - che l'affidatario corrisponda i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso, precisandosi che questi è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

7. **di trasmettere** il presente atto all'operatore affidatario, al subappaltatore per i successivi, eventuali adempimenti di competenza;
8. **di dare atto** che la presente autorizzazione si intende subordinata alle condizioni di legge ed in particolare agli obblighi previsti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di contribuzione e assicurazione dei lavoratori ammonendo che l'inosservanza di tali disposizioni è causa di risoluzione del contratto;
9. **di trasmettere** la presente determina al Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Traspor – Servizio 7 - Infrastrutture viarie – Sicurezza Stradale, al Dipartimento Regionale Tecnico – Area 3 - Coord.to Uffici G.C. dell'isola e delle attività da svolgere per altri Dipartimenti e/o Enti Locali, e al REO ing. Anna Chiofalo c/o Città Metropolitana di Messina – III Direzione – Viabilità Metropolitana, per le eventuali determinazioni di competenza;
10. **di disporre** la pubblicazione della presente Determina nel sito istituzionale del Servizio Ufficio del Genio Civile

Il Responsabile Unico del Progetto

Ing. Giovanna Grinciari

Il Dirigente del Servizio

L'Ingegnere Capo

Ing. Santi Trovato